

N. 03046/2014REG.PROV.COLL.  
N. 03581/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3581 del 2013, proposto dall'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Carbonara, Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

***contro***

Giuseppe Indellicati, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa, 64;

***nei confronti di***

Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, non costituita nel presente grado del giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 566/2013, resa

tra le parti, concernente collocamento in quiescenza docente universitario

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Indellicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato Loizzi e l'avvocato Lenoci per delega dell'avvocato Lorusso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Il dott. Giuseppe Indellicati, ricercatore medico confermato nella Facoltà di Medicina e Chirurgia – III U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi di Bari, da ultimo nominato “professore aggregato” ed incaricato dell'insegnamento di Ginecologia oncologica (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 1311 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l'annullamento: del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari, n. 2841 del 4 giugno 2012, con cui è stato disposto il suo collocamento in quiescenza a far data dal giorno 1 novembre 2012, per raggiunti limiti di età; delle note prot. 36821 del 12 giugno 2012, prot. 38228 del 15 giugno 2012 e prot. 40298 del 26 giugno 2012.

Il provvedimento n. 2841 del 2012 è motivato in quanto il ricorrente <<*ha maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31.12.2011 e, che pertanto rimane soggetto al regime previgente il D.L. n. 201/2011*>>.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, con la

sentenza n. 566 del 2013, ha accolto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell'esecutività.

Con l'ordinanza n. 2382 del 2013 "*Ritenuta, nell'esame proprio della fase cautelare, l'esigenza dell'approfondimento della controversia nella sede della trattazione nel merito in secondo grado; Ritenuto, nella comparazione degli interessi che, nelle more, risulta prevalente quello alla non modificazione dell'assetto organizzativo dell'Università appellante*", l'appello è stato accolto "*ai soli fini e nelle more della detta trattazione nel merito*".

4. All'udienza del 20 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado si richiama che il *thema decidendum* riguarda l'interpretazione del comma terzo dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011 (convertito in legge n. 214 del 2011, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), per il quale <<Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.>>.

Si afferma quindi che non è condivisibile l'interpretazione della norma data con il provvedimento impugnato sulla base circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2012, per cui, maturati i requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011, non vi sarebbe discrezionalità, né per

le amministrazioni, obbligate a collocare a riposo gli interessati al compimento dei 65 anni di età, né per gli interessati, che non potrebbero optare per il nuovo regime, poiché, al contrario, la *ratio* della norma non è quella di escludere dalla disciplina sopravvenuta chi abbia conseguito, alla data predetta, i requisiti per il pensionamento ma di salvaguardare le aspettative da essi maturate sotto quella previgente.

Né valgono le argomentazioni ulteriori dedotte dall'Amministrazione relative: alla identificazione dell'anzianità contributiva con quella figurativa, che volgerebbe a danno degli interessati gli intervenuti "riscatti" di periodi pregressi; al raggiungimento della così detta "quota 96", ottenuta sommando l'anzianità anagrafica e quella contributiva secondo la tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004, dovendosi ribadire che la norma in questione ha attribuito agli interessati il diritto al pensionamento, accessibile con una certa anzianità contributiva pur se non raggiunta la soglia minima dell'età pensionabile, come provato da quanto esposto al riguardo nella tabella citata.

2. Nell'appello, richiamato l'art. 34, comma settimo, del d.P.R. n. 382 del 1980, per il quale i ricercatori permangono in ruolo fino al compimento del 65° anno di età e sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a tale data, si precisa che il ricorrente alla data del 31 dicembre 2011 aveva perfezionato due requisiti per l'accesso al pensionamento secondo la normativa previgente, avendo superato i 40 anni di anzianità contributiva massima richiesta (raggiungendo i 45 anni) e maturato quota "96" dalla somma di tale anzianità con quella anagrafica, per cui, pervenuto al limite di età del 65° anno è stato collocato a riposo;

- provvedimento questo obbligato per l'Amministrazione se i dipendenti,

all'esito della verifica della situazione anagrafica e contributiva, risultino in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legge n. 201 del 2011, non potendo neppure essi a loro volta optare per la soggezione al nuovo regime relativo ai requisiti di età e anzianità (come d'altro lato chiarito nella citata circolare della Presidenza del Consiglio, registrata dalla Corte dei conti e condivisa con tutti i Ministeri competenti e con l'INPDAP);

- dovendosi anche precisare che il requisito dell'anzianità contributiva non è stato sostituito da quello del "servizio effettivo", se non per casi particolari.

3. L'appello deve essere accolto per le ragioni che seguono.

3.1. Per la decisione della controversia è necessario tenere conto che con norme di interpretazione autentica dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, approvate con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *Disposizioni diverse per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*), è stato chiarito che la normativa dell'art. 24 si interpreta come recante l'obbligo del collocamento a riposo dei soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011 al conseguimento dell'età anagrafica prevista a tale fine dagli ordinamenti dei settori di appartenenza.

In particolare, quanto alla detta obbligatorietà e quanto alla conferma dei limiti ordinamentali di età per il collocamento a riposo, sono intervenuti, in riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, rispettivamente i commi 4 e 5 dell'art. 2 del citato decreto legge n. 101 del 2013, per i quali:

- "L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

*convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.”(comma 4);*

*- “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.” (comma 5).*

3.2. Ciò richiamato si osserva che ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 382 del 1980 (Riordino della docenza universitaria) “I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.”, dovendosi anche precisare che non vale per il superamento di tale limite la previsione dell'art. 15-*nonies* del d.lgs. n. 502 del 1992, richiamata nella memoria dell'appellato, che prevede il pensionamento a 67 anni per il personale medico in funzioni assistenziali, essendo stato chiarito da questo Consiglio che il così detto “pensionamento assistenziale” non è il fattore incidente sul limite di età per il pensionamento previsto nello specifico ordinamento universitario ai fini di

questo (Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 3553).

3.3. Nel caso di specie si rileva che il dott. Indellicati, alla data del 31 dicembre 2011, risultava in possesso dei due requisiti:

- a) dell'anzianità contributiva di 40 anni, avendo maturato 45 anni, 1 mese e 15 giorni (come da scheda personale in atti riferita al "servizio utile ai fini del diritto"), considerato che l'espressione "anzianità massima contributiva di 40 anni" di cui all'art. 72, comma 11 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*), modificata in quella di "anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni" dall'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, è stata nuovamente riportata a quella di "anzianità massima contributiva di quaranta anni" dall'art. 17, comma 35-*novies*, del decreto legge n. 78 del 2009 (legge n. 102 del 2009), con chiara differenziazione di questa nozione dal riferimento all'anzianità di servizio effettivo e inclusione perciò di quanto riscattato;

-b) del conseguimento della quota "96" (somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica);

-c) ferma restando la sufficienza del possesso anche di un solo requisito, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 del decreto legge n. 101 del 2013, in quanto prevede che il conseguimento anche di "un solo" diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta l'obbligatoria applicazione del regime antecedente.

Egli, inoltre, avrebbe compiuto i 65 anni il 15 agosto 2012, configurandosi con ciò le condizioni per il suo pensionamento ai sensi della normativa antecedente il decreto legge n. 201 del 2011.

3.4. Su questa base con il provvedimento impugnato è stato disposto il suo collocamento a riposo “per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.11.2012” (a decorrere perciò dall’inizio dell’anno accademico successivo, come disposto dal citato art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 382 del 1980)

3.5. Il provvedimento è stato fondato sull’interpretazione del comma 3 dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2012 formulata nella citata circolare n. 2 del 2012 della Presidenza del Consiglio (nota dell’Università al dott. Indellicati n. 36821 del 12 giugno 2012), conforme a quella autentica definita con l’art. 2 del decreto legge n. 101 del 2013, per la quale *“per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento prima del d.l. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – c.d. “quota”... continuano a essere vigenti le condizioni legittimanti l’accesso al trattamento precedente e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti “che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento”, per cui “l’amministrazione, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione”.*

3.6. Ne consegue che il provvedimento impugnato, tuttora pendente poiché oggetto della presente controversia, deve essere riconosciuto come legittimo in quanto applicativo dell’art. 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 secondo l’unico significato corretto della disposizione precisato come tale retroattivamente con norma di interpretazione autentica.

4. Per le ragioni che precedono l'appello è fondato e deve essere accolto. La specifica articolazione dei profili di diritto della controversia, caratterizzata anche dalla particolarità del quadro normativo, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello in epigrafe n. 3581 del 2013 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 566 del 2013 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2014

IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)